

Determina Dirigenziale N. 820 del 10/11/2023

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA LEGALE dott.ssa R.G. difesa dall'avv. Massimo Sciaudone – Giudizio P.M. c/ AORN CE + altri – RG n. 3183/2017 –Tribunale di S. Maria C.V. – Interrotto- Rif. Int. 37/2017

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 10/11/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Domenico Sorrentino - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA LEGALE dott.ssa R.G. difesa dall'avv. Massimo Sciaudone – Giudizio P.M. c/ AORN CE + altri – RG n. 3183/2017 –Tribunale di S. Maria C.V. – Interrotto- Rif. Int. 37/2017

Direttore UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

CONSIDERATO:

- l'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999;
- l'art. 67 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;
- che nel corso degli anni è stato adottato il Regolamento dell'Istituto del Patrocinio Legale dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, tra cui quello approvato con Deliberazione n. 185/2017 applicabile al caso in trattazione;

DATO ATTO:

- che l'Azienda non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo. Che la stessa può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Che si richiede, quindi, che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda Ospedaliera;

VERIFICATO:

- che la dott.ssa **R.G.**, Dirigente Medico di questa Azienda, **matricola n° 200903** comunicava con nota acquisita al prot. n° 8191 del 12/04/2017 di essere coinvolta nel Giudizio promosso dal Sig. M.P. c/ AORN + altri, RG. RG n. 3183/2017, incardinato presso il Tribunale di S. Maria C.V., nominando, quale proprio difensore, l'avv. Massimo Sciaudone;

PRESO ATTO:

- che, i CCTTUU individuati dal Giudice adito per il giudizio *de quo*, dott.ri Alfonso Maiellaro e Prof. Dott. Michele Lanza, a mezzo della Relazione di Consulenza Tecnica dell'8/11/2020, escludevano la responsabilità a carico dell'equipe medica di questa AORN, evidenziando: *In conclusione, il distacco retinico diagnosticato a distanza di circa due mesi dall'intervento di cataratta deve considerarsi un'evenienza clinica possibile tuttavia non evitabile nell'iter postchirurgico della cataratta. Tale complicanza clinica, nel caso, non è in alcun modo ascrivibile a difetti di tecnica chirurgica, tanto meno*

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

poteva essere evitata attraverso controlli clinici ravvicinati o terapia farmacologica, rappresentando come detto una possibile evenienza post-chirurgica, indirettamente anche favorita dalle condizioni patologiche di base del soggetto. Dalla disamina della documentazione esaminata e sulla scorta delle complessive risultanze dell'accertamento medico-legale non sono quindi individuabili censure tecnico-professionali nella gestione oculistica della patologia da cataratta posta in essere presso l'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta”;

- che, in data 14/12/2022, il Giudizio in trattazione veniva interrotto per il decesso dell'attore;
- che, ad oggi, non risulta notificata relativo atto di riassunzione;

CONSIDERATO:

- che, con comunicazione resa a mezzo PEC del 13/02/2023, l'avv. Massimo Sciaudone, per conto della d.ssa R.G., chiedeva la liquidazione delle proprie competenze maturate per la difesa della cliente, trasmettendo proforma di complessivi € 28.809,15, calcolato sulla base dei valori medi del DM 55/2014, valore del Giudizio: indeterminabile – complessità alta, con riduzione del 50% in aderenza al Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi legali, adottato con Deliberazione n. 185/2017;
- che, con comunicazione resa a mezzo PEC del 11/10/2023, il medesimo legale, a riscontro di alcune eccezioni mosse da questo ufficio in ordine alle competenze richieste, trasmetteva nuovo proforma di fattura per la somma di € 5.910,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.v.a per l'importo complessivo di € 8.623,40, con richiesta di liquidazione;
- che con comunicazione resa a mezzo PEC del 20/10/2023, l'avv. Sciaudone trasmetteva fattura n° 61/A del 20/10/2023 della somma di **€ 8.623,40**, emessa in favore della d.ssa R.G. per l'attività resa nel giudizio in argomento, con richiesta di liquidazione;

RITENUTO:

- di dover, dunque, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa relativa all'Istituto dell'Assistenza Legale, provvedere alla liquidazione in favore del dipendente coinvolto nel giudizio in argomento;
- che la fattura emessa dal legale nominato dal richiamato dipendente risulta essere conforme ai valori medi del DM 55/2014, con decurtazione del 50% in aderenza al Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi legali, adottato con Deliberazione n. 185/2017;

SPECIFICATO, ALTRESÌ:

- che restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;

CONSIDERATO:

- che la presente proposta di determinazione è formulata ai sensi della Deliberazione n. 434/2020 relativa al “Conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A.”

DETERMINA

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- **LIQUIDARE** in favore della d.ssa R.G., **matricola n° 200903**, la somma di **8.623,40** relativa alla fattura n° 61/A del 20/10/2023 emessa dall'avv. Massimo Sciaudone per l'attività resa nel giudizio in argomento;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

- **DARE MANDATO** alla UOC Gestione Risorse Umane di procedere al pagamento in favore del summenzionato dipendente in occasione della prima stipendialità utile, con imputazione sul conto economico n° 8020202010;
- **SPECIFICARE** che restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;
- **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge.

Il Direttore UOC AFFARI LEGALI
Avv. Domenico Sorrentino

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

LIQUIDAZIONE ASSISTENZA LEGALE dott.ssa R.G. difesa dall'avv. Massimo Sciaudone – Giudizio P.M. c/ AORN CE + altri – RG n. 3183/2017 –Tribunale di S. Maria C.V. – Interrotto- Rif. Int. 37/2017

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €8.623,40

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 8020202010 - Oneri da cause civili

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 09/11/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito